

## BILANCIO

### **Gestione delle perdite civilistiche**

di **EVOLUTION**



**Quando la società realizza perdite, gli amministratori devono valutare con attenzione l'ammontare delle stesse in relazione al patrimonio netto, verificando che le perdite complessivamente accumulate (tenendo conto anche di quelle eventualmente riportate a nuovo da esercizi precedenti) non determinino l'innesto delle misure di salvaguardia previste dagli articoli 2446 e 2447 cod. civ. per le Spa e dagli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. per le Srl. Vi saranno conseguenze diverse a seconda del fatto che la perdita superi o inferiori al terzo del capitale sociale; se lo supera, porti o meno il capitale sociale al di sotto del minimo legale.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità con la quale vengono gestite le perdite d'esercizio secondo il Codice Civile.

In presenza di perdite è necessario fare un **confronto tra le stesse** perdite realizzate e il **patrimonio netto**. Il raffronto è effettuato con il patrimonio netto proprio perché **non solo le riserve** devono essere prese in considerazione per abbattere le perdite, ma anche gli **utili** non accantonati a riserva come:

- gli **utili riportati a nuovo** da precedenti esercizi ? risultano da un precedente bilancio, ma l'assemblea non li ha accantonati a riserva;
- gli **utili in corso di formazione** nell'esercizio ? non risultano da un bilancio approvato, ma devono emergere da un bilancio di verifica predisposto *ad hoc*.

Per quanto riguarda il **capitale**, nel confronto, si deve tener conto di quello **sottoscritto** e **non di quello versato**, anche perché è quello che concorre a formare il patrimonio netto della società.

I **versamenti ancora dovuti** rappresentano crediti verso soci da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale (voce A), che gli amministratori hanno il diritto-dovere di richiamare se le necessità sociali lo rendono opportuno.

Nel caso in cui le perdite, una volta nettizzate, siano **inferiori ad un terzo del capitale sociale**, la legge non prevede alcun adempimento in capo agli amministratori. Sarà necessario soltanto disporre in merito alla perdita d'esercizio in sede di approvazione del relativo bilancio.

L'unica **conseguenza** della perdita inferiore ad un terzo del capitale è il **“blocco” alla libera ripartizione degli utili**, a norma del [comma 3, articolo 2433](#) (per le Spa) e del [comma 5, articolo 2478-bis cod. civ.](#) (per le Srl), i quali richiedono, per consentire la distribuzione, che **il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente**.

Se le perdite **superano il terzo del capitale sociale**, la situazione si deve considerare maggiormente **“critica”** ed è necessario verificare se la perdita determina o meno la **riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale**.

La prima situazione che si può verificare (ed evidentemente meno problematica) è che le perdite (nettizzate) superino il terzo del capitale sociale, ma non lo portino al di sotto del limite legale.

Si tratta della fattispecie disciplinata dall'[articolo 2482-bis, cod. civ.](#) per le Srl e dall'[articolo 2446](#) per le Spa.

Le disposizioni in questione impongono un'immediata **attivazione da parte degli amministratori**, che devono **convocare** i soci in **assemblea** per valutare gli **“opportuni provvedimenti”** da prendere.

Quando gli amministratori, tenuti al monitoraggio continuo della situazione patrimoniale, riscontrano in corso d'anno la **riduzione del capitale di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, sono obbligati a **convocare "senza indugio" l'assemblea** dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La legge non prevede con quale **periodicità** gli amministratori devono monitorare dal punto di vista quantitativo un'eventuale perdita: il compito discende dai generali **doveri di diligenza e corretta amministrazione dell'organo amministrativo** e dipende da diversi fattori, quali, in primis, le dimensioni dell'impresa, il sistema di controllo interno e la complessità dell'assetto organizzativo.

Il termine di convocazione non è stabilito in maniera puntuale, ma la locuzione **“senza indugio”**, pur non indicando un termine fisso, comporta che la stessa debba avvenire **in modo rapido**.

Le scelte dell'assemblea dei soci in merito ai possibili provvedimenti dipenderanno dalle

informazioni desumibili dai tre documenti che dovranno essere sottoposti al loro esame:

- la **situazione patrimoniale**, rappresentata da un vero e proprio bilancio infrannuale e come tale predisposto da parte degli amministratori;
- la **relazione dell'organo amministrativo**;
- le **osservazioni del collegio sindacale**.

**Tutta la documentazione**, come si evince dall'ultima parte dell'[articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ.](#), deve essere **depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea**, affinché i soci possano prenderne visione, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

I soci, esaminata la documentazione prodotta dagli amministratori, devono adottare in assemblea la decisione che ritengono maggiormente opportuna, scegliendo fra una serie di possibili alternative:

1. non prendere alcun provvedimento riportando la **perdita “a nuovo”**, qualora si ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
2. procedere con la **copertura della perdita**, con apporti dei soci o rinuncia dei loro crediti vantati nei confronti della società;
3. **deliberare la riduzione del capitale sociale**, che in tal caso è comunque facoltativa.

Se per effetto di una perdita di **oltre un terzo del capitale** questo si riduce **al di sotto del limite legale**, la situazione è più critica e richiede un **immediato intervento** da parte dei soci: in tal senso dispone la disciplina contenuta nell'[articolo 2482-ter, cod. civ.](#) per le Srl e nell'[articolo 2447](#) per le Spa.

Vi potrebbero essere, tuttavia, situazioni nelle quali per effetto della perdita il capitale si riduce al di sotto del limite legale, ma **non vi è obbligo di ripianamento immediato**.

Qualora, invece, si verifichino entrambi i presupposti previsti dall'[articolo 2482-ter](#), si prospettano una serie di **passaggi “obbligati”** che porteranno all' improcrastinabile decisione da parte dei soci.

In merito alle **Srl semplificate** la prassi notarile ritiene pienamente applicabili le disposizioni di cui agli [articoli 2482-bis](#) e [2482-ter cod. civ.](#) **nonostante l'ammontare minimo del capitale sociale** previsto.

Sempre in tema di gestione delle perdite civilistiche, l'[articolo 26, D.L. 179/2012](#) ha previsto **deroghe** rispetto alla disciplina civilistica in favore delle c.d. **start-up innovative**.

In tema di disciplina della riduzione del capitale per perdite, il legislatore ha previsto le seguenti **“agevolazioni”**:

- è ammessa la possibilità di **posticipare al secondo esercizio** successivo il **termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita** a meno di un terzo;
- nel caso di riduzione del capitale sociale **al di sotto del minimo legale**, è consentito all'assemblea dei soci di rinviare la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura dell'esercizio successivo.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >